



CITTÀ DI ARZANO

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Area Tecnica

ORDINANZA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 133 DEL 17/09/2026

Dirigente: Ing. Alfieri Umberto Maria

Istruttore: Dott.ssa Boemio Melania

Registro di AREA N. 47 del 17/09/2026

OGGETTO: Annullamento dell'Ordinanza n.22 del 09.03.2026 in esecuzione della Sentenza n. 2158/2026 del TAR Campania e contestuale adozione di nuova Ordinanza ai sensi dell'art 33 del DPR 380/2001.
--

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con relazione istruttoria recante prot. n. 2086 del 17.01.2025 redatta a seguito di vari sopralluoghi, veniva accertata tra l'altro, presso l'immobile sito alla Via --- omissis... --- la realizzazione dei seguenti interventi edilizi abusivi sul terrazzo annesso all'unità abitativa posta al terzo piano del fabbricato:
“...si rilevano lievi differenze metriche interne ed un ampliamento di SNR di circa mq 9,00, avvenuto mediante la pavimentazione dello sbalzo del solaio. Si rileva altresì, la presenza di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera coibentata sorretta da n. 3 pilastri in ferro, realizzata sul terrazzo di pertinenza prospiciente via --- omissis... --- (prospetto EST), occupante una superficie in pianta di mq 27,73 e con notevole sbalzo, avente un'altezza max di m 2,80 ed un'altezza min di m 2,70...”
- con Ordinanza n. 22 del 09.03.2025 veniva ingiunta al sig.--- omissis... --- la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

- Il fabbricato in parola è stato colpito inoltre da ulteriori Ordinanze di demolizione tutte emesse ai sensi dell'art.31, come di seguito riportate: Ordinanza n.19 del 09.03.2025, n.20 del 09.03.2025, n.21 del 09.03.2025, n.23 del 09.03.2025, n.24 del 09.03.2025, n.25 del 09.03.2025, n.26 del 09.03.2025, n.27 del 09.03.2026;
- Le predette Ordinanze sono state impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il quale si è espresso con sentenze n. 2157/2026, n. 2158/2026, n.3611/2025 le quali hanno annullato le Ordinanze di demolizione n. 20 del 09.03.2025, n. 22 del 09.03.2025, n.24 del 09.03.2025 e n.27 del 09.03.2025, emesse ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 380/2001 ritenendo che, per le suddette Ordinanze , non è applicabile tale fattispecie normativa;

PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 2158/2026, il TAR Campania ha accolto il ricorso n.4243/2025 ed ha disposto l'annullamento dell'Ordinanza n. 22 del 09.03.2025;

CONSIDERATO CHE

- l'intervento edilizio sopra descritto nella relazione prot. n. 2086/2025 è qualificabile come intervento abusivo di cui all'art. 33 del Dpr 380/2001 anziché di cui all'art. 31 della medesima norma così come erroneamente previsto nell' Ordinanza n.22 del 09.03.2025;
- tale intervento abusivo, realizzato sul terrazzo annesso all'unità abitativa, ha determinato la variazione in aumento di SNR di circa mq 9,00 e la realizzazione di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera coibentata occupante una superficie in pianta di mq 27,73 e avente un'altezza max di m 2,80 ed un'altezza min di m 2,70 ;
- come rilevato nella relazione di sopralluogo prot. n.17543 del 14.05.2026, le opere abusive contestate di cui alla presente, risultano tuttora presenti e non rimosse;

RITENUTO CHE

- sussistono i presupposti per procedere alla reiterazione dell'ordine di demolizione sulla base di una qualificazione delle opere abusive in parziale difformità dal permesso di costruire, e pertanto rientranti nell'art.33 del DPR 380/2001;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in particolare:

- l'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, concernente gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- l'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001, concernente gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la sentenza TAR Campania n. 2157/2026;

per le motivazioni esposte in narrativa;

ANNULLA

l'Ordinanza di demolizione n. 22 del 09.03.2025, emessa nei confronti del sig.--- omissis... ---

contestualmente, al fine dell'esercizio del potere sanzionatorio in capo all'Amministrazione, in termini conformi al vigente quadro normativo e giurisprudenziale:

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001

Piazza Raffaele Cimmino, 1 - 80022 - Arzano (NA)

C.F. 80029290634 - P.IVA 01546611219

Pag. 2 di 4

al sig. --- omissis... ---

LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE ED IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, ENTRO E NON OLTRE GIORNI 60 (SESSANTA) DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

CON RIFERIMENTO ALLE OPERE ABUSIVE rilevate e descritte nella relazione prot. n. 2086 del 17.01.2025 e di seguito riportate:

“...si rilevano lievi differenze metriche interne ed un ampliamento di SNR di circa mq 9,00, avvenuto mediante la pavimentazione dello sbalzo del solaio. Si rileva altresì, la presenza di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera coibentata sorretta da n. 3 pilastri in ferro, realizzata sul terrazzo di pertinenza prospiciente via --- omissis... --- (prospetto EST), occupante una superficie in pianta di mq 27,73 e con notevole sbalzo, avente un'altezza max di m 2,80 ed un'altezza min di m 2,70...”

AVVERTE

che, decorso il termine innanzi fissato senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, l'ordinanza sarà eseguita a cura del Comune a spese dei responsabili dell'abuso, ai sensi dell'art. 33, del DPR 380/01;

DISPONE

- la notifica a cura della Polizia Locale al sig.:--- omissis... ---
la trasmissione per le relative competenze ed adempimenti conseguenziali a:
 - Alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano, tna30252@pec.carabinieri.it;
 - Al Commissariato di Polizia di Frattamaggiore, dipps151.6600@pecps.poliziadistato.it
 - Genio Civile di Napoli, uod501806@pec.regione.campania.it;
 - Area Polizia Locale;
 - Segretario comunale;
 - Sindaco
 - Avvocatura Civica;
 - Ufficio Messi.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato altresì, di relazionare al termine dei 60 gg. prescritti, in ordine all'ottemperanza, così come prescritto da detta ordinanza.

Responsabile del procedimento è l'arch. Melania Boemio, Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Tel. 081.5850233, E-mail: melania.boemio@comune.arzano.it, Pec: protocollo@pec.comune.arzano.na.it.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla medesima data di notifica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL'ART.6 BIS DELLA LEGGE 241/90 L'INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSE. DOCUMENTO INFORMATICO

Dalla sede municipale, 17/09/2026

IL DIRIGENTE Area Tecnica
Ing. Alfieri Umberto Maria

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ARZANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto avente oggetto: Annullamento dell'Ordinanza n.22 del 09.03.2026 in esecuzione della Sentenza n. 2158/2026 del TAR Campania e contestuale adozione di nuova Ordinanza ai sensi dell'art 33 del DPR 380/2001. è stato pubblicato all'albo pretorio al numero 1440 il giorno 17/09/2026 e vi rimarrà fino al giorno 02/10/2026.

Arzano, li 17/09/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Alfieri Umberto Maria